

PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER CURA – ASSISTENZA - RIABILITAZIONE – RIPOSO

Art. 9 della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO; n. 2 per il rinnovo;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato medico rilasciato dal medico curante;
- certificato della struttura sanitaria sammarinese che, verificate le condizioni del richiedente e della certificazione medica allegata, ne garantisce la veridicità e attesta la necessità di erogazione delle cure presso la struttura medesima indicando il periodo di durata presumibilmente necessario a fornire dette cure. L'Authority sanitaria, nello svolgimento delle funzioni di cui alla Legge n. 69/2004 e successive modifiche ed integrazioni, può effettuare le opportune verifiche;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
- documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento. Relativamente alla parte di spesa sanitaria eventualmente non coperta, il richiedente è tenuto ad assumersi il relativo pagamento mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa o presentazione di fidejussione.

Nel caso in cui le condizioni del richiedente non gli consentano di recarsi presso la Gendarmeria, il richiedente è esentato dai rilievi di cui all'articolo 3 e gli viene rilasciato un apposito attestato e la domanda può essere presentata da un incaricato della struttura sanitaria.

E' previsto un costo di **euro 50,00** al momento della presentazione della domanda ed **euro 30,00** all'atto del ritiro, il tutto in marche da bollo che devono essere consegnate contestualmente al momento della presentazione e del ritiro della domanda.

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli interessati.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta. In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.
8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a 14 anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza non dovranno essere prodotti.